

Assicurazione Multirischi dell'Abitazione



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: UNIPOLSAI CASA - CHIAVE PLATINO

Data: 01/01/2019 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna recapito telefonico: 051.5077111, sito internet: www.unipolsai.it, indirizzo email: info-danni@unipolsai.it, indirizzo PEC: unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it. Società iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol,), iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2017, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.752,83 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.223,47 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito www.unipolsai.com, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2017, è pari ad € 2.925,92 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.316,66 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 7.693,45 milioni e ad € 7.060,99 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2017, pari a 2,63 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia. E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei massimali e/o delle somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

FURTO E RAPINA

Franchigia	Aumento della Franchigia rispetto a quella prevista dalla garanzia base.
------------	--

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

INCENDIO

Ricorso Terzi	Indennizzo delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile.
Pannelli/impianti fotovoltaici	Indennizzo dei danni ai pannelli/ impianti fotovoltaici, causati da Eventi atmosferici.

Alluvione inondazione allagamento	<i>Indennizzo per i danni materiali e diretti, compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio, subiti dall'Abitazione assicurata per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da Terremoto.</i>
Riduzione franchigia Fenomeni elettrici	<i>Riduzione della Franchigia relativamente al fenomeno elettrico ad impianti, apparecchi elettrici ed elettronici.</i>
FURTO E RAPINA	
Impianto Fotovoltaico (Pannelli)	<i>Assicurazione del furto dei pannelli dell'impianto fotovoltaico al servizio dell'abitazione.</i>



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Franchigie e Scoperti contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo.

INCENDIO

- *Il pagamento dell'indennizzo, è effettuato con l'applicazione della Franchigia assoluta di € 250,00, la franchigia assoluta di € 250,00 viene applicata anche per fenomeno elettrico ad impianti, apparecchi elettrici ed elettronici. La Franchigia non si applica per i sinistri causati da incendio, azione meccanica del fulmine, scoppio o esplosione.*
- *Relativamente al fenomeno elettrico ed elettronico all'impianto e pannelli fotovoltaici la garanzia viene prestata con una franchigia di € 500,00.*
- *Relativamente agli Atti di terrorismo la garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% e con il minimo di € 500,00.*

Per le garanzie:

- *rottura di vetri, specchi, cristalli, non dovuta a incendio, fulmine, esplosione, scoppio.*
- *danni causati da crollo per effetto di sovraccarico di neve.*
- *danni causati da fuoriuscita di acqua a seguito di gelo e danni da allagamento a seguito di eventi atmosferici.*
- *danni causati da valanghe, caduta sassi, frane, slavine.*

Il pagamento dell'indennizzo avviene con una franchigia di € 250,00.

RISCHIO TERREMOTO

La Franchigia viene differenziata in base alla tipologia costruttiva dell'Abitazione, come di seguito riportata:

- *Abitazione ANTISISMICA, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una Franchigia di importo pari al 5% della somma assicurata per la partita "Abitazione" della Sezione Incendio della Sezione Incendio;*
- *Abitazione TRADIZIONALE, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una Franchigia di importo pari al 10% della somma assicurata per la partita "Abitazione" della Sezione Incendio;*
- *Abitazione MURATURA, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una Franchigia di importo pari al 10% della somma assicurata per la partita "Abitazione" della Sezione Incendio.*

Relativamente alla partita "Contenuto", il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una Franchigia di importo pari al 10% della somma assicurata per la partita "Contenuto", della Sezione Incendio.

FURTO E RAPINA

Per i danni materiali e diretti, dovuti alla perdita del Contenuto dell'abitazione assicurata, causati da furto perpetrato da collaboratori domestici comunque commesso la garanzia è prestata con uno scoperto del 10%.

Per le spese per la sostituzione delle serrature della Dimora assicurata con altre dello stesso tipo, resa necessaria da furto, rapina, scippo, smarrimento, anche all'esterno dell'abitazione, delle chiavi, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una Franchigia di importo pari a € 100,00.

Per i beni riposti in locali separati e non comunicanti con l'abitazione, fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata per la partita Contenuto con il massimo di € 1.500,00 per le biciclette.

Per le dimore assicurate (abituali o non), tutte le garanzie sono prestate con la Franchigia € 250,00.

RESPONSABILITA' CIVILE

Animali

Relativamente alla proprietà, possesso, custodia e uso di cani, il pagamento del risarcimento è effettuato con applicazione della Franchigia di € 150,00 per sinistro.

Per i cani appartenenti a determinate razze e agli incroci con esse ottenuti dettagliati nelle condizioni di Assicurazione la garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia di € 250,00.

Cose ed animali in consegna

Per i danni, anche se da furto, alle cose (esclusi i valori e preziosi) ed agli animali in uso, custodia, consegna all'Assicurato, la garanzia è prestata con una Franchigia di € 150,00.

Sport praticati sull'acqua

Il risarcimento per danni connessi alla pratica di sport praticati sull'acqua è effettuato con l'applicazione della franchigia di € 250,00 per sinistro. Il limite di cui sopra non si applica alla pratica del nuoto.

Manutenzione ordinaria

Il pagamento del risarcimento è effettuato con applicazione della Franchigia di € 150,00 per sinistro.

Spargimento di liquidi

Il pagamento del risarcimento è effettuato con applicazione della Franchigia € 250,00 per sinistro o comunque con quella prevista per l'analoga garanzia nella sezione Incendio, se maggiore.

Inquinamento accidentale

I danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo sono compresi nell'assicurazione esclusivamente se derivanti da fatto improvviso ed accidentale e sono risarciti con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

Interruzione o sospensione di attività

La garanzia è prestata con una Franchigia di € 250,00.

Franchigia per danni a cose

Il pagamento del risarcimento per danni a cose sarà effettuato con applicazione della Franchigia di € 150,00 per sinistro.

SALVABENESSERE

Per i sinistri avvenuti nel corso di ciascuna annualità assicurativa, l'erogazione del massimale annuo avviene in due distinti momenti temporali ed ognuno per un importo pari al 50% dello stesso, solo in caso di rispetto delle franchigie contrattualmente previste per ciascuna copertura assicurativa, indipendentemente dal fatto che la chiusura del sinistro superi temporalmente la scadenza contrattuale annua.

Inabilità Temporanea e Totale al lavoro

La copertura assicurativa è sottoposta ad un primo periodo di franchigia di 30 giorni e ad un secondo periodo di ulteriori 30 giorni immediatamente successivi.

Perdita d'impiego (perdite pecuniarie)

Solo per la liquidazione della seconda quota, di importo pari al 50% del massimale indicato nella Scheda di polizza, la copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di franchigia di 45 giorni.

Ricovero Ospedaliero

La copertura assicurativa è sottoposta ad un primo periodo di franchigia di 5 giorni e ad un secondo periodo di ulteriori 10 giorni immediatamente successivi.

Sono altresì previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:

INCENDIO

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- da scivolamento delle tegole del tetto per effetto di sovraccarico di neve;
- causati da guerra anche non dichiarata, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, confisca, guerra civile, sequestro;
- causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- di furto salvo quanto previsto per fissi ed infissi dalla Garanzia Base, rapina, impossessamento, truffa, estorsione, appropriazione indebita, malversazione, ammanco, sottrazione, smarrimento;
- da occupazione abusiva;
- di deturpamento o imbrattamento dei muri esterni del fabbricato;
- dovuti ad usura, logoramento, corrosione, ruggine, deperimento, naturale deterioramento, salvo il caso di incendio, esplosione, scoppio;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato e/o Contraente all'atto della stipula della polizza;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- a coperture pressostatiche, serre e loro contenuto, gazebo e cose mobili all'aperto per effetto di eventi atmosferici;
- a pannelli fotovoltaici per effetto di eventi atmosferici;
- dovuti a stillicidio, a umidità, condensa, brina, infiltrazione di acqua dal terreno;
- causati da acqua penetrata per difetto di impermeabilizzazione, o attraverso aperture con protezioni aperte o prive di protezioni;
- causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, delle persone che abitano con l'Assicurato o di cui lo stesso deve rispondere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata;
- causati da urto di veicoli di proprietà o in uso all'Assicurato;
- causati da animali;
- causati o subiti da impianti di irrigazione, salvo i danni subiti per fenomeno elettrico, incendio, esplosione.

Se non causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi atmosferici, fuoriuscita di acqua, sono esclusi:

- i guasti meccanici, l'anormale od improprio funzionamento;
- i danni estetici, ammaccature, deformazioni;
- i danni alle componenti edili del fabbricato dovuti ad assestamento, a fessurazione, a stacco di intonaci, di finiture, di cornicioni e di grondaie; i danni a strade e sentieri;
- i danni derivanti da operazioni di pulizia, riparazioni, traslochi, ristrutturazioni;
- i danni a software.

Quando non siano espressamente compresi, sono esclusi anche i danni:

- indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati.

RISCHIO TERREMOTO

UnipolSai non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi ri-

- sultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica, da inondazioni, da maremoto, di mareggiata, marea, alluvioni, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati, comprese le spese di demolizione e sgombero;
- ad abitazioni considerate abusive ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente polizza;
- ad abitazioni non costruite in materiali incombustibili per almeno il 75% delle superfici. È però ammesso l'impiego di materiali combustibili nelle strutture portanti del tetto, nelle coibentazioni, nei rivestimenti interni, nelle strutture portanti orizzontali, solai compresi, e nelle pavimentazioni;
- ad abitazioni costruite in bioedilizia;
- ad abitazioni Chalet;
- ad abitazioni costruite in legno.

FURTO E RAPINA

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, crollo, cedimento/franamento del terreno;
- guerra anche non dichiarata, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, confisca, guerra civile, sequestro;
- emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

salvo che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi.

Sono esclusi altresì i danni:

- di truffa, appropriazione indebita, malversazione, ammanco, smarrimento;
- di deturpamento o imbrattamento dei muri esterni dell'abitazione;
- d'incendio, esplosione, scoppio, o conseguenti a questi eventi;
- conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei loro familiari e delle persone che abbiano in uso, a qualsiasi titolo, i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti salvo quanto previsto dalla Garanzia Base;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- a cose poste all'aperto, pannelli solari termici e pannelli fotovoltaici anche se fissati all'abitazione;
- a veicoli a motore, natanti e loro parti;
- a beni attinenti attività commerciali e/o artigianali;
- indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati, salvo quanto espressamente previsto nella Descrizione delle garanzie;
- a preziosi e valori, oggetti d'arte riposti nelle dipendenze non comunicanti con l'abitazione.

Relativamente alla **Dimora abituale**, se i locali rimangono per più di 30 giorni consecutivi disabitati o incustoditi, sono esclusi i danni a preziosi e valori non riposti in cassaforte; tale esclusione decorre dalle ore 24,00 del trentesimo giorno.

Relativamente alla **Dimora non abituale**, l'assicurazione di preziosi e valori, oggetti d'arte, è prestata solamente durante il periodo di abitazione senza interruzioni nella stessa da parte del Contraente o suoi familiari.

RESPONSABILITA' CIVILE

Le garanzie non comprendono i danni:

- causati da atti dolosi degli Assicurati, restano comunque compresi i danni causati da atti dolosi delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere;
- derivanti da proprietà, uso, guida di veicoli a motore, natanti a motore, aeromobili, salvo i danni da incendio, scoppio, esplosione di veicoli a motore degli Assicurati quando siano parcheggiati in box o rimesse private e, comunque, non ritenuti in circolazione ai sensi del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, compresi i danni subiti da locali di terzi anche se locati al Contraente o ai suoi familiari e salvo quanto previsto
- derivanti dalla partecipazione a gare, competizioni e relativi allenamenti di tutti gli sport svolti a livello professionistico o con forme di remunerazione di natura ricorrente (in premi o in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute salvo quanto previsto dalla Garanzia Vita Privata;
- derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere, degli sport con uso o guida di mezzi o natanti a motore praticati sull'acqua, nonché in generale di quelli che prevedano l'impiego di veicoli a motore;
- derivanti dalla proprietà od uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza superiore a 6,5 metri;
- da umidità o stillicidio, insalubrità dei locali;
- derivanti dalle attività di manutenzione dell'abitazione;
- derivanti dalla proprietà, possesso od uso di cani e agli incroci con esse ottenuti, elencati contrattualmente;
- derivanti dalla proprietà, detenzione ed uso non legittimi di armi, anche da fuoco;
- derivanti dalla proprietà ed uso di esplosivi e/o sostanze radioattive;
- da rapina;
- derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);

- derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo salvo quanto previsto dalla Condizione sempre operante "Inquinamento accidentale".

SALVABENESSERE

Le coperture non sono operanti nei seguenti casi:

- dolo del Contraente ovvero dell'Assicurato o del Beneficiario;
- sinistri avvenuti in relazione ad azioni delittuose o dolose o atti temerari del Contraente, restando comunque coperti gli atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umanità e solidarietà;
- sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l'insurrezione, gli atti di terrorismo, l'occupazione militare e l'invasione, eccezion fatta per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall'inizio degli eventi bellici, se e in quanto il Contraente sia già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
- il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico;
- sinistri derivanti dalla guida e dall'uso di mezzi di locomozione aerei o nel caso l'Assicurato viaggi, in qualità di passeggero, a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri, su aeromobili di aeroclubs, su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplano, ultraleggero, parapendio, etc.);
- partecipazione a corse, gare, allenamenti e prove comportanti l'uso di veicoli a motore, salvo si tratti di regolarità pura;
- le conseguenze dirette di infortuni e di malattie insorti, diagnosticati o curati anteriormente alla stipulazione del contratto e non dichiarati alla Società;
- Infortuni e Malattie conseguenti a stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche;
- Infortuni e Malattie che siano conseguenza diretta o indiretta trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o artificiali, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.) ed esposizione a radiazioni ionizzanti;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate;
- interruzioni di lavoro dovute a gravidanza, per la garanzia Inabilità Totale e Temporanea al Lavoro;
- prestazioni mediche e chirurgiche aventi finalità estetiche.

In aggiunta ai casi generali la copertura relativa al rischio di Ricovero Ospedaliero non è operante anche nei seguenti casi:

- interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che non siano resi necessari a seguito di infortunio, e prestazioni aventi finalità estetiche, dietologiche e fitoterapiche;
- ricoveri dovuti al parto o a patologie connesse alla gravidanza; aborto volontario non terapeutico;
- ricoveri dovuti a infertilità, sterilità, check-up di medicina preventiva;
- ricoveri in regime di lungodegenza o le convalescenze, anche in soggetti non più autosufficienti, qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.

La copertura relativa al rischio di Perdita d'Impiego inoltre non è operante nei seguenti casi:

- licenziamenti dovuti a "giusta causa" o a motivi disciplinari;
- licenziamenti tra congiunti, anche ascendenti e discendenti;
- dimissioni;
- cessazioni, alla loro scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) e contratti di lavoro intermittente;
- contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
- licenziamenti a seguito del raggiungimento dell'età richiesta per il diritto a "pensione di vecchiaia";
- risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
- messa in Mobilità del lavoratore dipendente che, nell'arco del periodo di Mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
- situazioni di disoccupazione che diano luogo all'Indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria.

TUTELA LEGALE

L'assicurazione non è operante per:

- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti);
- le spese relative a controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;
- le spese relative a controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- le controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei;
- le operazioni di trasformazione e/o di ristrutturazione comportanti ampliamento di volume del fabbricato;
- le controversie inerenti all'Art. 28 dello Statuto dei lavoratori;
- le controversie tra più soggetti assicurati con la presente polizza;
- le violazioni civili o penali derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive, da contaminazione, da inquinamento di acque, terreni e colture;
- le vertenze con Istituti od Enti di assistenza o previdenza;
- le violazioni civili o penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, atti vandalici, risse alle quali l'Assicurato abbia partecipato; le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- le operazioni finanziarie, vertenze/controversie in materia di diritto societario e comunque in materia di rappresentanza societaria;

- il diritto di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenze sleali;
- le controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;
- le vertenze contrattuali salvo quanto previsto dalla Garanzia "Vita Privata";
- i procedimenti civili e penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche;
- le controversie con la Società.

ASSISTENZA

L'assicurazione non opera:

- in caso di mancata autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa;
- per le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari; in conseguenza di atti dolosi dell'Assicurato;
- per le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, nonché per le conseguenze determinate dall'accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc...);
- in conseguenza di eruzioni vulcaniche o movimenti tellurici; per gli infortuni e le intossicazioni conseguenti a ubriachezza, ad uso di psicofarmaci, per influenza di sostanze stupefacenti o allucinogeni nonché per malattie correlate al consumo di stupefacenti e all'abuso di alcool e sostanze psicotrope;
- per il ricovero avente ad oggetto accertamenti diagnostici non resi necessari da infortunio;
- per la ricerca o il soccorso in mare, in montagna o nei deserti.

Inoltre, l'assicurazione non opera per:

- guasti e otturazioni di rubinetti nonché di apparecchi o tubazioni mobili;
- tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna;
- guasto o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore;
- guasto al cavo di alimentazione di energia elettrica ai locali dell'abitazione assicurata a monte del contatore;
- corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione delle forniture di acqua e/o energia elettrica da parte degli enti erogatori.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono comunicare entro tre giorni per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione di UnipolSai la data, ora, luogo dell'evento, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l'importo approssimativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni.

Inoltre, il Contraente o l'Assicurato devono:

- trasmettere, appena sia noto, una distinta con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantità;
- inoltrare denuncia del sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all'agenzia o alla Direzione di UnipolSai, in caso di furto, rapina, scippo o quando si ipotizzi un fatto doloso;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro, fino al primo sopralluogo del perito incaricato da UnipolSai per l'accertamento del danno e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità;
- mettere a disposizione di UnipolSai e del perito incaricato ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno;
- fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento, in caso di distruzione di titoli di credito.

Per ogni richiesta relativa alla garanzia RISCHIO TERREMOTO il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- comunicare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione di UnipolSai, entro tre giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno, entro tre giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza;
- anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società.

Inoltre, il Contraente o l'Assicurato deve:

- trasmettere, appena sia noto, una distinta con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantità;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro, fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l'accertamento del danno, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna

	<p><i>indennità; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno;</i> - <i>mettere a disposizione di UnipolSai e del perito incaricato la documentazione comprovante le caratteristiche costruttive dell'Abitazione (Antisismica, Tradizionale, in Muratura).</i> <p><i>Per ogni richiesta relativa alla garanzia RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI il Contraente o l'Assicurato devono:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>comunicare per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione di UnipolSai la data, ora, luogo, conseguenze, descrizione, nome e domicilio dei danneggiati, eventuali testimoni del sinistro, entro tre giorni dalla data di avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza;</i> - <i>anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, in caso di lesioni gravi a persona o decessi.</i> <p><i>Inoltre il Contraente o l'Assicurato devono comunicare tempestivamente le notizie, richieste od azioni avanzate, relativamente al sinistro, dall'infortunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l'acquisizione di ogni elemento utile.</i></p> <p><i>Per ogni richiesta relativa alla garanzia SALVABENESSERE, deve essere consegnata alla UnipolSai idonea documentazione atta a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare, ove ricorra il caso, gli aventi diritto.</i></p> <p><i>Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti solo nel caso in cui quelli di seguito elencati non risultassero sufficienti a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto, ove ricorra il caso, o in relazione a particolari esigenze istruttorie, anche in seguito ad intervenute modifiche legislative.</i></p> <p><i>Per ogni richiesta relativa alla garanzia ASSISTENZA, l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. specificando cognome e nome e Suo indirizzo o recapito temporaneo, tipo di assistenza richiesta e numero di polizza.</i></p> <p><i>Per la Sezione TUTELA LEGALE il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a UnipolSai o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.</i></p> <p><i>In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione di UnipolSai o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.</i></p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: <i>Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da Enti/Strutture convenzionate con UnipolSai.</i></p> <p>Gestione da parte di altre imprese: <i>relativamente alla sezione TUTELA LEGALE la gestione dei sinistri è affidata ad ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio 59 - 37135 Verona (Italia) in seguito denominata ARAG. In caso di sinistro il fatto deve essere denunciato immediatamente per iscritto all'intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza, alla Società o ad ARAG.</i></p> <p><i>Relativamente alla Sezione ASSISTENZA la gestione dei Sinistri è affidata a Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. Corso Massimo D'Azeglio 14 10125 Torino.</i></p> <p>Prescrizione: <i>i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</i></p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p><i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i></p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p><i>Non è contrattualmente previsto un termine per la liquidazione dei Sinistri e UnipolSai si impegna a farlo nel più breve tempo possibile.</i></p>

 <p>Quando e come devo pagare?</p>	
<p>Premio</p>	<p><i>Il Contraente ha la facoltà di chiedere che le somme assicurate, i limiti di indennizzo espressi in cifra assoluta e il premio di polizza siano aumentati del 3% ad ogni ricorrenza annua, tramite apposito richiamo della presente clausola nella Scheda di polizza; non saranno soggetti ad adeguamento le franchigie espresse in cifra assoluta, i minimi e i massimi di scoperto e i valori espressi in percentuale. L'indicizzazione non è operante per la Sezione Assistenza.</i></p>
<p>Rimborso</p>	<p><i>A seguito di Recesso dal contratto per Sinistro, entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, UnipolSai rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso.</i></p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Sezione SALVABENESSERE</p> <ul style="list-style-type: none"> - La garanzia Copertura Assicurativa infortuni e malattia in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro è soggetta, in caso di sinistro derivante da malattia, ad un periodo di carenza pari a 45 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa. - La garanzia Copertura Assicurativa perdite pecuniarie in caso di Perdita d'impiego è soggetta ad un periodo di carenza pari a 90 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa. - La garanzia Copertura Assicurativa infortuni e malattia in caso di Ricovero Ospedaliero è soggetta, in caso di sinistro derivante da malattia, ad un periodo di carenza pari a 45 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa. <p>Per la Sezione TUTELA LEGALE la garanzia è prestata dopo le ore 24 del giorno di effetto dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali; per gli altri casi è previsto un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto della Polizza, ossia un periodo iniziale del rapporto contrattuale nel corso del quale qualora si verifichi un Sinistro non viene garantita la prestazione assicurativa da parte della Società.</p>
Sospensione	Non è contrattualmente prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista per il Contraente la possibilità di recedere dal contratto in caso di ripensamento a seguito della stipulazione dello stesso.
Risoluzione	Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di risolvere il contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone fisiche e giuridiche proprietarie o locatarie di appartamenti, ville singole e ville a schiera (compreso eventuale studio / ufficio annesso all'abitazione) adibiti o meno a dimora abituale, con esigenza principale di protezione dei beni e/o del patrimonio, relativamente ai suddetti immobili.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 24,00% del Premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, o il comportamento della Società, dell'Agente o dell'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI) Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipolsai.it.</p> <p>Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it.</p> <p>I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela.</p> <p>E' possibile anche inviare il reclamo direttamente all'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell'elenco</p>
----------------------------------	---

	<p>annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.</p> <p>Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.</p> <p>Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Reclami e Assistenza Specialistica Clienti di UnipolSai deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori).</p>
All'IVASS	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it.</p> <p>Info su: www.ivass.it.</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS contengono:</p> <p>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</p> <p>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</p> <p>c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</p> <p>d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;</p> <p>e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
Mediazione	<p>Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - Collegio peritale: per le garanzie INCENDIO e FURTO/RAPINA, UnipolSai e il Contraente possono devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti. - Arbitrato: per la garanzia TUTELA LEGALE è invece previsto che in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi la decisione possa essere demandata ad un Arbitro. - Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

AVVERTENZA:

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.